CAMERA DEI DEPUTATI N. 5784-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 marzo 1999 (v. stampato Senato n. 3782)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(CARDINALE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 5 marzo 1999

(Relatore: **GIULIETTI**)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 18 marzo 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

rilevata la necessità che, in considerazione della complessità della materia trattata, si provveda alla redazione di un testo unico contenente le norme vigenti in materia di emittenza radiotelevisiva;

osservato altresì che le disposizioni di carattere generale contenute nel decreto-legge in esame sembrerebbero trovare più appropriata collocazione all'interno della riforma complessiva del sistema delle comunicazioni, attualmente in corso di esame presso l'VIII Commissione del Senato (A.S. 1138), non sembrando caratterizzate dal requisito costituzionale dell'assoluta necessità e urgenza;

considerato infine che il provvedimento presenta profili di incerta definizione, con particolare riguardo ai poteri dell'Autorità *antitrust* sull'offerta televisiva a pagamento ed alla individuazione di specifici divieti non corredati da apposite disposizioni sanzionatorie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente:

a) valuti la Commissione l'opportunità di rendere omogenee le modalità di intervento normativo per quanto riguarda le disposizioni che integrano e modificano la disciplina vigente in materia di emittenza radiotelevisiva, recata principalmente dalle leggi n. 249 del 1997 e n. 122 del 1998: mentre, infatti, l'articolo 1, comma 3-*bis*, e l'articolo 3, commi 5-*bis* e 5-*quinquies*, intervengono sulla predetta disciplina senza novellare direttamente i testi di riferimento, al contrario l'articolo 3, ai commi 5-*ter* e 5-*quater*, introduce modifiche dirette ai testi normativi vigenti;

b) la disposizione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 1, che consente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di avvalersi del personale e degli uffici del Ministero delle comunicazioni fino al compimento delle operazioni di reclutamento del proprio personale, sembrando limitare temporalmente questa facoltà ad una fase transitoria, andrebbe coordinata con il disposto dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997, sulla cui base tale facoltà è prevista in via generale;

c) all'articolo 2, comma 2, il divieto di commercializzazione di decodificatori non conformi alle norme di cui al medesimo comma 2 andrebbe espressamente corredato da una sanzione: in proposito, andrebbe valutata la possibilità di effettuare un esplicito richiamo all'articolo 1, comma 24, del decreto-legge n. 545 del 1996, norma che appare applicabile alla fattispecie in oggetto;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà di formulazione del testo:

d) al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1, che fissa un termine per l'adozione (da parte del Ministero delle comunicazioni) del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 6), della legge n. 249 del 1997, andrebbe fissato, per esigenze di chiarezza, un termine anche per la previa proposta da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

e) valuti la Commissione la portata dell'innovazione introdotta dal primo periodo del comma 1, dell'articolo 2, che sembra far emergere una nuova situazione patrimoniale per quanto riguarda la titolarità dei diritti televisivi in forma codificata. A tale riguardo, sembrerebbe inoltre opportuno definire con maggiore chiarezza l'ambito di applicazione della disposizione, nella parte in cui si riferisce, in alternativa al campionato di calcio di serie A, al « torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia », escludendo espressamente che tale disposizione si possa riferire a tornei di livello sovranazionale;

f) valuti la Commissione l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 2, che, nell'attuale stesura, potrebbe dar luogo ad una significativa serie di contenziosi, soprattutto nella parte in cui si riferisce alla necessità di evitare « distorsioni con effetti pregiudizievoli » per la contrattazione dei diritti di trasmissione. Andrebbero inoltre definiti con maggiore precisione i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riguardo alle conseguenze derivanti dall'eventuale mancata pronunzia della stessa Autorità entro i prescritti 60 giorni.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui al presente comma si applicano per quanto non diversamente disposto dall'articolo 10, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n. 487 ».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 3, comma 5-*sexies*, in quanto suscettibile di recare oneri, pur di modesta entità, non quantificati né coperti o, in alternativa, di modificare il testo, precisando, a seguito delle risultanze dell'istruttoria legislativa, la quantificazione e la copertura degli oneri da esso derivanti.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno dl legge di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1999 n. 15 recante: « Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo » (C. 5784);

considerato che:

al comma 2 dell'articolo 2 si pone la disciplina per i decodificatori, diretta a garantire uniformi criteri per l'accesso e la ricezione dei programmi radiotelevisivi mediante un unico apparato;

la richiamata disciplina deve garantire condizioni di concorrenza e nel contempo tener conto, nella successiva evoluzione tecnologica e del mercato, dell'esigenza di assicurare la piena interoperabilità tra reti di telecomunicazioni per la più ampia ricezione dei segnali;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge in oggetto, esprime, per quanto riguarda le parti di competenza,

NULLA OSTA

all'ulteriore *iter* del provvedimento con la seguente osservazione:

verifichi la Commissione di merito la conformità dell'articolo 2, comma 1, del provvedimento con quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	*Identico.*
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

—

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1999, N. 15

All'articolo 1:

al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole: « o di autorizzazione »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonchè le attività poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3-*ter*. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2000 ».

All'articolo 2:

al comma 1, è premesso il seguente periodo: « Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata »;

ALLEGATO

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1999, N. 15

Identico.

(segue: testo del disegno di legge)

al comma 1, primo periodo, le parole da: « ai soggetti titolari » *fino a:* « Unione europea, » *sono sostituite dalle seguenti:* « a chiunque » *e dopo la parola:* « codificata » *sono inserite le seguenti:* « di eventi sportivi »; *al terzo periodo le parole da:* « L'Autorità per le garanzie » *fino a:* « predetto limite » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma »; *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249 »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « Dal 1° gennaio 2000 » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli *standard* di tale apparato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1° luglio 2000 »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, non possono utilizzare, nè diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ».

All'articolo 3:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 43-*bis* della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole: "delle concessionarie televisive" sono sostituite dalle seguenti: "radiofonici e televisivi diffusi" »;

(segue: testo della Commissione)

(segue: testo del disegno di legge)

al comma 2, primo periodo, le parole da: « sono abilitate » *fino a:* « della domanda, » *sono sostituite dalle seguenti:* « possono presentare domanda di concessione, a condizione che »; *al terzo periodo, le parole:* « del provvedimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « della concessione »;

al comma 3, nell'alinea, dopo la parola: « domanda » *è inserita la seguente:* « documentata » *e dopo le parole:* « negli ultimi tre anni » *sono inserite le seguenti:* « nei limiti delle risorse disponibili »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, può richiedere alle emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione necessaria all'esatta determinazione della misura dell'indennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'interessato, fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli impianti, qualora l'indennizzo sia accettato entro il termine stabilito dal Ministero, è attuata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che accorda l'indennizzo stesso »;

al comma 4, la parola: « valutato » *è sostituita dalla seguente:* « determinato »; *le parole:* « al Ministero degli affari esteri » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla Presidenza del Consiglio dei ministri »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

5-*ter*. All'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "non vengano superati" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni".

5-*quater*. All'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, numero 13), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: "radiotelevisive" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni".

(segue: testo della Commissione)

(segue: testo del disegno di legge)

5-*quinquies*. Presso le strutture periferiche del Ministero delle comunicazioni viene istituito con decreto del Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'istituzione dell'osservatorio non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

5-*sexies*. Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i termini di pagamento ».

(segue: testo della Commissione)

Decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 24 del 30 gennaio 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la prosecuzione dell'attività delle emittenti televisive private nazionali e locali legittimamente operanti, differendo i termini di cui alla legge 30 aprile 1998, n. 122, per il rilascio delle concessioni o di provvedimenti autorizzatori, nonchè per assicurare l'equilibrato sviluppo del mercato dei diritti di trasmissione codificata di eventi sportivi nazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini).

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO 1.

(Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini).

1. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione **o di autorizzazione** devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l'indicazione del numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare domanda per svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con finalità ricognitive, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale nel quale intendono operare.

(segue: testo della Commissione)

2. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione.

3. *Identico.*

3-*bis*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3-*ter*. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2000.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo).

1. È fatto divieto ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più del 60 per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può derogare al predetto limite o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.

2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. Dal 1° gennaio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate.

(segue: testo della Commissione)

ARTICOLO 2.

(Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo).

1. **Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata.** È fatto divieto **a chiunque** di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più del 60 per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata **di eventi sportivi** del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. **L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma** o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, **evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249.**

2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. **L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli *standard* di tale apparato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1° luglio 2000** la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate.

2-*bis*. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

(Interventi urgenti a sostegno).

1. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera *g)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78.

2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicità, sono abilitate a proseguire in via transitoria l'esercizio delle reti su frequenze terrestri a condizione che, all'atto della presentazione della domanda, si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata del provvedimento.

3. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31

(segue: testo della Commissione)

conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ARTICOLO 3.

(Interventi urgenti a sostegno).

1. *Identico.*

1-*bis*. All'articolo 43-*bis* della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole: « delle concessionarie televisive » sono sostituite dalle seguenti: « radiofonici e televisivi diffusi ».

2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicità, **possono presentare domanda di concessione, a condizione che** si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata **della concessione.**

3. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31

(segue: testo del decreto-legge)

luglio 1999, domanda per ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, nelle seguenti misure massime:

a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;

b) lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale.

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo della Commissione)

luglio 1999, domanda **documentata** per ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni **nei limiti delle risorse disponibili**, nelle seguenti misure massime:

a) identica;

b) identica.

3-*bis*. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, può richiedere alle emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione necessaria all'esatta determinazione della misura dell'indennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'interessato, fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli impianti, qualora l'indennizzo sia accettato entro il termine stabilito dal Ministero, è attuata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che accorda l'indennizzo stesso.

4. All'onere derivante dal comma 3, **determinato** in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo **alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

5. *Identico.*

5-*bis*. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

5-*ter*. All'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: « non vengano superati » sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni ».

5-*quater*. All'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, numero 13), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: « radiotelevisive » sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni ».

5-*quinquies*. Presso le strutture periferiche del Ministero delle comunicazioni viene istituito con decreto del Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'istituzione dell'osservatorio non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

(segue: testo della Commissione)

5-*sexies*. Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i tempi di pagamento.

DDL13-5784A
Lire 1000